MODIFICA AL CODICE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196, IN MATERIA DI PUBBLICITA' DELLE SENTENZE DI ASSOLUZIONE O PROSCIOGLIMENTO

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Garante per la protezione dei dati personali provvede ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Versione che entrerà in vigore il 24 novembre 2026 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifica al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicita' delle sentenze di assoluzione o proscioglimento
Estremi	Legge 29 ottobre 2026, n. 201
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 20 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifica-al-codice-di-cui-al-decreto-legislativo-30-giugno-2003-n-196/art-2-clausola-di-invarianza-finanziaria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it